

**COMUNE DI CEPPO MORELLI**

PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

P.IVA00417240033  
Tel. 0324/890106  
Fax 0324/890270CAP 28875  
Via Roma .n.35  
e-mail [comune@comune.ceppomorelli.vb.it](mailto:comune@comune.ceppomorelli.vb.it)  
PEC [comune.ceppomorelli@pec.it](mailto:comune.ceppomorelli@pec.it)**VERBALE DI DELIBERAZIONE  
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.14****OGGETTO:****APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI  
RIFIUTI (TARI) ANNO 2021**

L'anno duemilaventuno addì trenta del mese di giugno alle ore diciassette e minuti trenta nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

| Cognome e Nome                      | Presente |
|-------------------------------------|----------|
| 1. CONSAGRA GIOVANNI - Presidente   | Sì       |
| 2. RONCHI RICCARDO - Consigliere    | Sì       |
| 3. BETTINESCHI TANIA - Vice Sindaco | Sì       |
| 4. CARELLI GIORGIO - Consigliere    | No       |
| 5. GHIZZO ELISABETTA - Consigliere  | Sì       |
| 6. SAMONINI FELICE - Consigliere    | Sì       |
| 7. BALMETTI GIULIANO - Consigliere  | No       |
| 8. SANDRETTI FABIO - Assessore      | Sì       |
| 9. FALL BRUNO - Consigliere         | No       |
| 10. CARELLI MARCO - Consigliere     | No       |
| Totale Presenti:                    | 6        |
| Totale Assenti:                     | 4        |

Assiste il segretario comunale Boni Dott. Pietro.

Il Signor CONSAGRA GIOVANNI, assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### **Premesso che:**

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

**Richiamato** in particolare l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

**Tenuto conto** che nel territorio in cui opera il Comune di Ceppo Morelli è presente e operante l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;

**Richiamate** le deliberazioni di ARERA n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, n. 158 del 05/05/2020, riportante misure urgenti a tutela degli utenti del servizio rifiuti in seguito all'emergenza sanitaria e la determinazione della medesima Autorità n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;

**Vista** la propria precedente deliberazione n. 13 del 30 giugno 2021 con la quale si è preso atto ed approvato il Piano Economico Finanziario del Servizio Integrato di Gestione dei Rifiuti per l'anno 2021, predisposto dal Consorzio Rifiuti del VCO, nella qualità di Ente Territorialmente Competente e validato con deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 10 del 21 giugno 2021;

### **Tenuto conto che:**

- l'art. 1, comma 654, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente, disposizione derogabile tuttavia per

l'anno 2020 in base a quanto disposto dal sopra richiamato art. 107, comma 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18;

- l'art. 30 comma 5 del Decreto Legge "Sostegni" n. 41 del 22/03/21 così come convertito dalla legge n. 69 del 21/05/21 stabilisce che limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della Legge 27/12/06 n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della Legge 23/12/00 n. 388, i Comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti entro il 30 giugno 2021.

**Dato atto** che la spesa per il servizio integrato di gestione dei rifiuti trova comunque copertura nei competenti stanziamenti del bilancio di previsione 2021/2023, anno 2021, anche per quanto attiene al differenziale rispetto all'accertamento previsto per l'anno 2020 relativo alla tassa sui rifiuti, determinato sulla base delle tariffe dell'anno 2019, tenuto conto delle variazioni normative intervenute a decorrere dal medesimo anno e delle variazioni delle utenze;

**Richiamato** inoltre il vigente regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.12 del 30/06/2021, e in particolare le disposizioni in esso previste relative alle riduzioni/agevolazioni previste dalla legge o introdotte dal Comune;

**Tenuto conto** che le minori entrate conseguenti alle riduzioni/agevolazioni previste dal regolamento comunale TARI ai sensi dell'art. 1, comma 660, della L. 147/2013 trovano copertura negli stanziamenti del bilancio di previsione del periodo 2021/2023, anno 2021, mentre le minori entrate derivanti dalle riduzioni/agevolazioni disciplinate dal regolamento TARI, approvate ai sensi della deliberazione ARERA 158/2020 sono inserite nel piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti 2021, secondo le modalità stabilite dal Metodo tariffario (MTR) introdotto dall'ARERA e concorreranno quindi a determinare il conguaglio di cui all'art. 107, comma 5, ultimo periodo, del Decreto Legge 17/03/2020, n. 18;

**Ricordato che** la misura tariffaria per la TARI giornaliera è determinata in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo pari al 50 per cento;

**VISTO** l'art. 29 comma 2 del regolamento comunale del tributo, vengono determinate le scadenze per il versamento della tassa per l'anno 2021 come segue:

- prima rata scadenza 30 settembre 2021
- seconda rata scadenza 30 novembre 2021
- con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 30 settembre 2021;

**Considerato che:**

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360";

- a norma dell'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *“Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”*;
- a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”*;
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;

Tutto ciò premesso;

**Visto** l'articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta di cui sopra esprime parere favorevole, in ordine alle regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del T.U. Enti locali il Responsabile del Servizio, che di seguito sottoscrive:

F.to TABACHI Rag. Gigliola

---

Con votazione espressa in forma palese e con voti n.6 favorevoli, n. 0 astenuti, n. 0 contrari su n. 6 presenti e votanti,

## DELIBERA

- 1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) Di dare atto che il Piano Economico Finanziario del Servizio Integrato di Gestione dei Rifiuti per l'anno 2021, predisposto dal Consorzio Rifiuti del VCO, nella qualità di Ente Territorialmente Competente e validato con deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 10 del 21 giugno 2021 è stato approvato con propria precedente deliberazione n. 13 del 30 giugno 2021;
- 3) di approvare per l'anno 2021 le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) riportate all'allegato "A" della presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;
- 4) di dare atto che la spesa per il servizio integrato di gestione dei rifiuti trova comunque copertura nei competenti stanziamenti del bilancio di previsione 2021/2023, anno 2021, anche per quanto attiene al differenziale rispetto all'accertamento previsto per l'anno 2020 relativo alla tassa sui rifiuti, determinato sulla base delle tariffe dell'anno 2019, tenuto conto delle variazioni normative intervenute a decorrere dal medesimo anno e delle variazioni delle utenze;
- 5) di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, nella misura del 5%, ai sensi dell'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124;
- 6) di dare atto che le minori entrate conseguenti alle riduzioni/agevolazioni previste dal regolamento comunale TARI ai sensi dell'art. 1, comma 660, della L. 147/2013 trovano copertura negli stanziamenti del bilancio di previsione del periodo 2021/2023, anno 2021, mentre le minori entrate derivanti dalle riduzioni/agevolazioni disciplinate dal regolamento TARI, approvate ai sensi della deliberazione ARERA 158/2020 sono inserite nel piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti 2021, secondo le modalità stabilite dal Metodo tariffario (MTR) introdotto dall'ARERA e concorreranno quindi a determinare il congruaggio di cui all'art. 107, comma 5, ultimo periodo, del Decreto Legge 17/03/2020, n. 18;
- 7) Di stabilire, in ottemperanza alla deliberazione ARERA 5 maggio 2020 n. 158/2020/R/rif., per le attività economiche di cui alla Tabella 1b dell'Allegato A della predetta deliberazione, una riduzione della tariffa nella misura del 90%, applicandola su base annua e sia sulla parte variabile che sulla parte fissa.
- 8) di dare atto che ai sensi dell'art. 29 comma 2 del regolamento comunale del tributo, le scadenze sono stabilite come segue:
  - prima rata scadenza 30 settembre 2021
  - seconda rata scadenza 30 novembre 2021
  - con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 30 settembre 2021;
- 9) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;
- 10) di dichiarare, con separata votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

**N. 14 DEL 30/06/2021**

Il presente processo verbale previa lettura, è stato approvato e formato a termini di legge.

**IL SINDACO**  
F.toCONSAGRA GIOVANNI

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.toBoni Dott. Pietro

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 07-lug-2021.

Ceppo Morelli, li 07-lug-2021

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.toBoni Dott. Pietro

---

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Ceppo Morelli, li 07.07.2021

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Boni Dott. Pietro

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Il presente atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile.

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.toBoni Dott. Pietro

---

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_ ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134 – comma 3° della Legge n. 267 del 18/8/2000.

Ceppo Morelli, li \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**